

Ricircolo del contante

FAQ - Domande frequenti

Di seguito vengono riportati, in categorie omogenee, i chiarimenti forniti ai quesiti posti con maggior frequenza da parte dei gestori professionali del contante per adempiere agli obblighi segnaletici sul ricircolo del contante, ritenendoli di valido ausilio per quanti si apprestano ad effettuare le segnalazioni per il tramite del Portale CASH-IT.

A. Problemi Tecnici di accesso al Portale

A.1 Nel tentativo di accedere al Portale appare il seguente messaggio: 'Internet Explorer: impossibile visualizzare la pagina Web', da cosa può dipendere?

Risposta: poiché il problema può essere dovuto a diversi fattori, occorre innanzitutto verificare:

- che si disponga di una connessione Internet funzionante e comunque che la rete aziendale consenta di raggiungere l'indirizzo del Portale (<https://cash.bancaditalia.it/>);
- che il processo di accreditamento dell'utente al Portale sia correttamente concluso (ricezione della e-mail di conferma);
- che il dispositivo CNS dell'utente sia correttamente installato;
- che il Browser sia in grado di leggere i certificati digitali presenti nel dispositivo CNS. A tal fine è utile consultare la documentazione fornita con il dispositivo CNS e, se del caso, installare il software necessario all'interazione tra Browser e dispositivo;
- che non ci siano impostazioni di sicurezza restrittive sul PC locale tali da inibire l'accesso al Portale. Se si è già ricevuta la e-mail di abilitazione al Portale, si dovrà attendere l'esecuzione dei programmi di allineamento con il sistema di autenticazione, schedati nei seguenti orari: 6:00, 12:00 e 18:00.

Se il problema persiste segnalarlo all'indirizzo e-mail portalecontante@bancaditalia.it¹.

B. Strumenti e modalità per l'accesso al Portale

B.1 Che cos'è la Carta Nazionale dei Servizi?

Risposta: la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è un sistema di autenticazione 2FA (*2-Factor-Authentication*) per l'accesso al Portale del Contante, che, nel quadro tecnico-giuridico nazionale, rappresenta il documento informatico per l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (DPR 2 marzo 2004, n. 117 "Regolamento concernente la diffusione della carta nazionale dei servizi" e relative Regole tecniche emanate il 9 dicembre 2004).

B.2 La Carta Nazionale dei Servizi necessaria per accedere al Portale del Contante deve essere necessariamente richiesta da una persona fisica oppure può essere richiesta anche da una persona giuridica?

Risposta: la Carta Nazionale dei Servizi è un dispositivo di identificazione personale e può essere richiesto solo da persone fisiche.

¹ Al medesimo indirizzo rivolgersi anche per tematiche relative al ricircolo di monete.

Tutte le altre comunicazioni inerenti al ricircolo di banconote e alle relative segnalazioni statistiche vanno indirizzate a gestori-contante@bancaditalia.it.

B.3. Chi rilascia la Carta Nazionale dei Servizi?

Risposta: la CNS è rilasciata da diversi Enti certificatori (tutte le Pubbliche amministrazioni e principalmente le Camere di Commercio) presso i quali deve essere presentata apposita richiesta.

B.4 Quali sono le operazioni preliminari da compiere per l'accesso al Portale?

Risposta: l'ente segnalante dovrà individuare uno o più soggetti delegati alla trasmissione delle segnalazioni statistiche e comunicare alla Banca d'Italia i dati e i certificati digitali di autenticazione delle Carte Nazionali dei Servizi dei soggetti incaricati via PEC a gcm@pec.bancaditalia.it . La richiesta dovrà pervenire dalla casella PEC dell'ente segnalante.

B.5 I soggetti delegati per l'accesso al Portale e la trasmissione delle segnalazioni devono essere dipendenti dell'ente segnalante?

Risposta: No, l'utente può essere un qualunque soggetto dotato di un dispositivo CNS e delegato dall'ente segnalante mediante comunicazione alla Banca d'Italia.

B.6 E' possibile richiedere l'abilitazione al Portale e alla trasmissione delle segnalazioni di più utenti per conto di uno stesso ente segnalante?

Risposta: Sì, è possibile richiedere le abilitazioni per più di un utente e richiederne in qualsiasi momento la disattivazione.

B.7 E' possibile che uno stesso utente venga abilitato a segnalare per conto di diversi enti segnalanti?

Risposta: Sì, purché tale utente sia segnalato alla Banca d'Italia da ciascun ente segnalante.

B.8 Per l'accesso al Portale è necessario possedere un nome utente e una password?

Risposta: No, per autenticarsi è sufficiente il dispositivo CNS.

B.9 Il dispositivo CNS contiene più di un certificato, qual è quello corretto per l'accesso al Portale?

Risposta: il certificato richiesto è quello di autenticazione, identificato dal codice fiscale del proprietario della carta.

B.10 Come è possibile esportare il certificato digitale?

Risposta: l'operazione è descritta in un'apposita guida che descrive le modalità per esportare il certificato digitale pubblicata sul sito della Banca d'Italia nella stessa Sezione di questo documento.

C. Segnalazione dell'attività di gestione del contante - All. 4 delle Disposizioni per l'attività di gestione del contante del 5 giugno 2019²

C.1 La Banca esternalizza il servizio di trattamento delle banconote per alimentare gli ATM, ma utilizza in filiale apparecchiature conformi (BPM/TARM), ad uso dei cassieri, esclusivamente per trattare banconote in operazioni di sportello: la Banca è tenuta a

² L'Allegato 4 è destinato ai gestori del contante che non sono tenuti all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del d.l. n. 350/2001.

compilare e inviare il Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante per le segnalazioni statistiche e predisporre per l'accesso al Portale del Contante?

Risposta: Sì, la banca deve inviare il modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante ed è sottoposta all'obbligo di segnalazione statistica dei dati semestrali con riferimento al solo numero di ATM e al quantitativo di banconote da questi erogato in quanto le BPM/TARM, nel caso specificato, non sono utilizzate per ricaricare gli ATM.

D. Segnalazione dati statistici

D.1 La Banca esternalizza l'attività di trattamento del contante: chi deve inviare i dati attraverso il Portale del Contante? Dovrà attivarsi sul Portale la società di servizi, che effettua la contazione e invia le banconote alla Banca d'Italia, oppure la banca, sulla base dei dati comunicati dalla società di servizi?

Risposta: Nel caso di attività di trattamento del contante effettuata in regime di esternalizzazione, le parti (committente e affidatario) individuano, comunicandolo alla Banca d'Italia, il soggetto tenuto all'invio dei dati statistici sul ricircolo. Se la segnalazione viene effettuata dalla società di servizi, la banca, in quanto proprietaria di dispositivi di erogazione automatica a disposizione della clientela è comunque tenuta ad inviare, attraverso il Portale, i dati relativi ai dispositivi automatici di esito del contante (numero di Cash dispenser e/o COM no ricircolo e quantitativo di banconote da questi erogato). Cfr. anche domande F.3, F.4 e F.5. Fermo restando quanto detto, può essere considerata una buona prassi che il segnalante sia quello responsabile del trattamento delle banconote.

D.2 Nel caso in cui una banca rescinda il contratto con una società di servizi, come devono essere segnalati i dati operativi?

Risposta: nel caso in cui nel corso di un semestre una banca provveda a rescindere un contratto con una società di servizi per il servizio di trattamento delle banconote, quest'ultima, se in base agli accordi tra le parti è quella tenuta a inviare i dati, dovrà comunque segnalare per il semestre il numero di banconote processate per tale banca durante il periodo in cui il contratto è rimasto vigente (anche per un solo giorno).

D.3 Quali luoghi di contazione vanno segnalati con riferimento ai "dati master" e ai "dati operativi"?

Risposta: nei "dati master" (che sono dati di "stock") vanno segnalate le apparecchiature presenti in tutti i luoghi di contazione attivi alla fine del periodo di riferimento per la segnalazione (quindi attivi al 30 giugno o al 31 dicembre). **Le apparecchiature presenti nei luoghi di contazione che sono stati attivi solo per parte del semestre ma non lo sono più a fine semestre non vanno segnalate.**

Nei "dati operativi" (che sono dati di "flusso") vanno segnalati i dati quantitativi ("Processato", "Logoro" e "Ricircolato") relativi a tutti i luoghi di contazione attivi **anche solo per una parte del semestre di riferimento.**

D.4 E' possibile suddividere la segnalazione dei "dati master" o dei "dati operativi" in più file ".XML"?

Risposta: No. E' necessario inviare un solo file ".XML" per i "dati master" e un solo file per i "dati operativi". Una segnalazione parziale verrebbe scartata dal sistema.

D.5 Cosa succede nel caso di invio di più segnalazioni di "dati master" o di "dati operativi" per lo stesso periodo e lo stesso ente segnalante?

Risposta: nel caso di più invii di una stessa segnalazione per lo stesso periodo e lo stesso ente segnalante, l'ultima segnalazione inviata è quella che determina lo stato della segnalazione e i dati che vengono acquisiti nel sistema. La trasmissione di una segnalazione sovrascrive l'eventuale segnalazione inviata in precedenza per lo stesso ente segnalante e per lo stesso periodo di riferimento.

E. Segnalazione dei luoghi di contazione

E.1 Cosa si intende per luogo di contazione?

Risposta: CHIARIMENTI SULLA CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI DI CONTAZIONE

Luoghi di contazione (LDC)

Locali in cui il gestore del contante ha installato le apparecchiature conformi (siano esse riservate al personale o utilizzabili direttamente dalla clientela) di cui si avvale per l'autenticazione e la selezione delle banconote destinate ad altre entità (filiali della stessa banca o diversi soggetti: più banche, grande distribuzione, ...). ovvero all'alimentazione degli ATM e di altri dispositivi automatici posti a disposizione della clientela. Rientrano in tale nozione: le "sale conta"; gli "sportelli" e i "retro sportelli".

SALA CONTA (SC)

Nelle "sale conta" il trattamento del contante si avvale esclusivamente di apparecchiature riservate al personale (SOMs). La sala conta rappresenta un luogo di contazione in cui vengono concentrati, per essere processati, flussi di banconote provenienti da altre entità (più filiali della stessa banca, ovvero diversi soggetti: più banche, grande distribuzione, ...).

SPORTELLO (SP)

Gli "sportelli" (ad es. sportelli bancari, sportelli postali, centri commerciali, ecc.) sono luoghi in cui i gestori del contante hanno installato dispositivi di ricircolo, utilizzabili direttamente dalla clientela (COMs), ovvero apparecchiature TARM a disposizione dello sportellista, utilizzate per l'alimentazione di dispositivi automatici di erogazione delle banconote (es.: ATM).

RETRO SPORTELLO (AL)

Il "retro sportello" per il trattamento del contante si avvale esclusivamente di apparecchiature riservate al personale (SOMs), di tipo BPM non utilizzate nelle operazioni con la clientela. Le banconote processate sono utilizzate per l'alimentazione di dispositivi automatici di ricircolo (es.: ATM). Nel retro sportello l'utilizzo delle banconote trattate è circoscritto all'operatività della singola filiale.

Per ciascun luogo di contazione, devono essere segnalate le seguenti informazioni:

- il codice GLN, che identifica univocamente il sito;
- il tipo di luogo. A tal fine sono utilizzate le categorie "sala conta" (SC) "sportello" (SP) e "retro sportello" (AL);
- l'indirizzo completo.

E.2 Quando vanno segnalati i luoghi di contazione?

Risposta: La segnalazione dei luoghi di contazione è effettuata all'avvio dell'attività (e quindi eventualmente in anticipo rispetto alla segnalazione dei dati semestrali) e, successivamente, ogni volta che sopraggiunge un cambiamento rispetto alla comunicazione. Per "cambiamento" si intende qualsiasi modifica all'operatività dell'ente che determina l'avvio o la cessazione del luogo di contazione (rientra nel primo caso l'apertura di un nuovo sportello o sala conta ma anche l'inizio di attività di ricircolo in una filiale dove prima non si effettuava; per cessazione si intende invece la chiusura di uno sportello o di una sala conta ma anche il termine dell'attività di ricircolo in un luogo precedentemente comunicato).

La modifica dei dati relativi a luoghi di contazione già censiti (ad esempio la correzione di un indirizzo erroneamente segnalato in precedenza, il cambio di un codice di avviamento postale, ecc.) non può essere effettuata in autonomia tramite l'invio di un file ".XML", ma deve essere richiesta via posta elettronica certificata all'indirizzo gcm@pec.bancaditalia.it.

Le Disposizioni per l'attività di gestione del contante prevedono che le intervenute cessazioni o variazioni di indirizzo vadano segnalate tempestivamente, e in ogni caso non oltre il termine di 30 giorni, allo scopo di mantenere costantemente aggiornate le informazioni sui punti di lavorazione del contante.

E.3 Come segnalare un luogo di contazione se opera sia come sportello sia come retro sportello?

Risposta: Il luogo di contazione non va duplicato, ma va segnalato tenendo conto della funzione prevalente ai fini dell'alimentazione dei dispositivi di erogazione automatica a disposizione della clientela.

E.4 Devono essere identificati e registrati come luoghi di contazione tutte le filiali della banca?

Risposta: No, i luoghi di contazione sono individuati sulla base della presenza di apparecchiature selezionatrici "conformi", adibite, anche se non in modo esclusivo, ad alimentare dispositivi di erogazione automatica a disposizione della clientela.

E.5 Presso la filiale di una banca, parte delle banconote introitate dal pubblico e selezionate (tramite apparecchiature "conformi") viene utilizzata per il caricamento degli ATM. Tale filiale deve essere considerata un luogo di contazione?

Risposta: Sì, in quanto seleziona le banconote tramite apparecchiature "conformi" ed effettua ricircolo tramite gli ATM.

E.6 Presso la filiale di una banca le banconote introitate dal pubblico, dopo essere state trattate con apparecchiature "conformi", non vengono utilizzate per il caricamento degli ATM ma utilizzate esclusivamente per l'esito allo sportello. Tale filiale è un luogo di contazione?

Risposta: No, l'esclusivo ricircolo allo sportello non individua un luogo di contazione.

E.7 Se presso una filiale di una banca sono state installate apparecchiature "conformi" (riservate al personale o utilizzabili direttamente dalla clientela) utilizzate per l'autenticazione e la selezione delle banconote ai fini del ricircolo mediante il caricamento di una cassa prelievo contante collocata in un luogo diverso (ad. es. centro commerciale), tale filiale deve essere segnalata come luogo di contazione?

Risposta: Sì, la filiale si configura come luogo di contazione anche se l'erogazione delle banconote avviene in un luogo diverso e anche qualora le banconote vengano cedute a un'altra banca.

E.8 La sede legale coincide con un luogo di contazione. E' possibile utilizzare un unico GLN per identificare entrambe le strutture?

Risposta: No, la sede legale e il luogo di contazione devono essere identificati da due distinti GLN.

E.9 Nei luoghi di contazione va indicato il codice GLN del luogo. Com'è possibile ottenere tale codice?

Risposta: i codici GLN possono essere acquisiti dalla società GS1 Italy (visitare il relativo sito Internet).

E.10 Come deve essere impostato il campo “data” nelle segnalazioni relative ai luoghi di contazione?

Risposta: la data assume un significato in base al tipo operazione indicato nel file “.XML” trasmesso:

- TIPO OPERAZIONE = ‘I’: la data deve indicare la data di inizio attività di ricircolo nel luogo indicato. La segnalazione deve essere tempestiva (cfr. domanda E.2) e può anche essere preventiva indicando una data futura (primo giorno di attività).
- TIPO OPERAZIONE = ‘C’: la data deve indicare la data di fine attività di ricircolo nel luogo indicato. La segnalazione deve essere tempestiva (cfr. domanda E.2) e può anche essere preventiva. In tale ultimo caso andrà indicata la data futura di fine attività (ultimo giorno di attività).

E.11 Si può riaprire un luogo di contazione precedentemente chiuso utilizzando lo stesso GLN?

Risposta: Sì, se si tratta dello stesso luogo fisico, altrimenti non è possibile riutilizzare lo stesso codice GLN.

E.12 Nel caso in cui un luogo di contazione viene trasferito a un altro indirizzo, come si deve procedere?

Risposta: la banca dovrà procedere come se venisse chiuso un luogo di contazione e quindi aperto uno nuovo. Pertanto dovrà effettuare le seguenti operazioni:

- trasmettere un file LDC con tipo operazione =‘C’ per indicare la chiusura del luogo di contazione identificato dal codice GLN del sito trasferito;
- trasmettere un file LDC con tipo operazione =‘I’ per indicare l’apertura di un nuovo luogo di contazione con un nuovo codice GLN.

N.B.: come specificato alla domanda E.2, la modifica dei dati relativi a luoghi di contazione già censiti (ad esempio la correzione di un indirizzo erroneamente segnalato in precedenza, il cambio di un codice di avviamento postale, ecc.) non può essere effettuata in autonomia tramite l’invio di un file “.XML”, ma deve essere richiesta via posta elettronica certificata all’indirizzo gcm@pec.bancaditalia.it.

F. Segnalazione “Dati Master”

F.1 Cos’è il codice ECR (Eurosystem Central Register on banknote handling machines)?

Risposta: è il codice univoco attribuito a ciascun modello di apparecchiatura per l’autenticazione e la selezione delle banconote conforme alle specifiche della BCE (testato con successo da una BCN) con riferimento ad una specifica versione hardware e software.

Il codice consiste in una stringa di 12 caratteri numerici ed è così composto:

Posizione 1; il tipo di utilizzatore:

- 1 = SOM ovvero Staff Operated Machines;
- 2 = COM ovvero Customer Operated Machines;
- 4 = banknote authentication devices;
- 5 = altro

Posizione 2-3; tipo di macchina; dominio:

- 01 = BPM ovvero Banknote Processing Machines;
- 02 = BAM ovvero Banknote Authentication Machines;
- 03 = TARM ovvero Teller Assistant Recycling Machines;
- 04 = TAM ovvero Teller Assistant Machines;
- 05 = CIM ovvero Cash-in Machines;

- 06 = CRM ovvero Cash Recycling Machines;
- 07 = CCM ovvero Combined Cash-In Machines;
- 08 = COM ovvero Cash-Out Machines;
- 09 = DEV ovvero authentication devices;

Posizione da 4 a 11, identificativo modello di macchina.

Posizione 12, il check digit.

F.2 Quando viene pubblicato l'elenco dei codici ECR validi per la segnalazione di un determinato periodo di riferimento?

Risposta: l'elenco delle macchine BCE compliant viene pubblicato nella sezione 'Emissione euro' del sito Banca d'Italia prima dell'apertura del periodo di segnalazione. L'elenco è conforme a quello ufficiale pubblicato dalla BCE con riferimento all'ultimo giorno del periodo di riferimento per la segnalazione.

F.3 Nell'ambito dello schema di segnalazione dei "dati master", come vanno segnalate le apparecchiature di cui ci si avvale per il trattamento del contante (SOM, COM e ATM)?

Risposta: Lo schema generale dei "dati master" prevede tre sezioni diverse di segnalazione delle apparecchiature:

a) APPARECCHIATURE UTILIZZATE AI FINI DEL RICIRCOLO:

- apparecchiature di autenticazione e selezione a disposizione dello staff / SOM (macchine che hanno un codice ECR che inizia per '1') → BAM, BPM e TARM se le banconote vengono utilizzate per alimentare i cash dispenser o se le disposizioni interne prevedono che possano essere utilizzate a tale fine;
- apparecchiature di autenticazione e selezione a disposizione della clientela utilizzate ai fini del ricircolo / COM → macchine che hanno un codice ECR che inizia per '2' e seguito da:
 - 1) '05' (CIM ovvero Cash-in Machines) oppure '07' (CCM ovvero Combined Cash-In Machines) se ricorrono entrambe le seguenti condizioni: hanno attiva la funzione selezionatrice e le banconote introitate vengono utilizzate per alimentare *cash dispenser*;
 - 2) '06' (CRM ovvero Cash Recycling Machines) se la funzione di ricircolo interno è abilitata;
 - 3) '08' (COM ovvero Cash Out Machines) se la macchina viene alimentata con banconote non preventivamente trattate.

Le apparecchiature del presente punto a) devono essere segnalate per singolo Luogo di contazione (LDC), indicando le quantità in dotazione suddivise per modello/codice ECR.

b) APPARECCHIATURE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA SENZA FUNZIONE DI RICIRCOLO:

- apparecchiature automatiche a disposizione della clientela dotate di codice ECR che non vengono utilizzate ai fini del ricircolo → macchine che hanno un codice ECR che inizia per '2' (COM) e seguito da:
 - 4) '05' (CIM ovvero Cash-in Machines) oppure '07' (CCM ovvero Combined Cash-In Machines) se le banconote introitate non vengono utilizzate per alimentare *cash dispenser*;
 - 5) '06' (CRM ovvero Cash Recycling Machines) se la funzione di ricircolo interno è disabilitata;
 - 6) '08' (COM ovvero Cash Out Machines) se le banconote inserite (già trattate) vengono utilizzate per alimentare altri *cash dispenser*.

Tali apparecchiature vanno segnalate come “Macchina COM NO Ricircolo” indicando le quantità in dotazione suddivise per modello/codice ECR (senza suddividerle per LDC).

c) CASH DISPENSER:

in questa sezione va segnalato **il numero totale delle apparecchiature di esito a disposizione del pubblico (COM). Vanno anche incluse quelle apparecchiature segnalate in altre sezioni dei “dati master”. Le apparecchiature vanno distinguendole per tipologia di apparecchiatura (“ATM”, “SCoTs” e “altro”) senza suddivisione per LDC.** Nella tipologia ATM vanno pertanto inclusi:

- gli ATM tradizionali con la sola funzione di esito;
- le altre apparecchiature COM (multifunzione) dotate di funzione di erogazione del contante, anche se già segnalate nei punti a) e b).

F.4 Nel caso in cui tutti gli ATM siano alimentati esclusivamente dal soggetto al quale è stata esternalizzata l'attività di trattamento del contante, la banca cosa deve segnalare?

Risposta: i gestori del contante proprietari degli ATM segnalano, semestralmente, il numero di apparecchiature (Cash dispenser) nell'ambito dei “dati master” (cfr. domanda F.3), e il numero complessivo di banconote, distinto per taglio, erogate da tali dispositivi, nell'ambito dei “dati operativi”.

F.5 Cosa occorre segnalare se all'interno del luogo di contazione si dispone di macchinari non utilizzati ai fini del ricircolo ma solo per verificare l'autenticità delle banconote?

Risposta: vanno segnalate soltanto le macchine utilizzate ai fini del ricircolo. Le autenticatrici e/o selezionatrici (anche se compliant) che non intervengono in alcun modo nel processo di ricircolo non vanno segnalate. Diversamente, se le banconote processate dalla macchina autenticatrice vengono poi sottoposte al processo di selezione ai fini del ricircolo, la macchina autenticatrice va segnalata per evidenziarne il suo utilizzo nel processo di selezione.

F.6 Cosa si intende per dispositivi “SCoTS”?

Risposta: gli “SCoTs” sono i terminali di *self-checkout* installati in genere presso operatori commerciali e vengono utilizzati dalla clientela per pagare i beni acquisiti sia con carte, sia in contanti, e allo stesso tempo consentono al cliente di prelevare contante dal proprio conto corrente.

G. Segnalazione “Dati Operativi”

G.1 Nel caso di TARM utilizzata allo sportello, il calcolo del “Processato” prende in considerazione anche la quantità di banconote che, una volta selezionate, vengono consegnate alla società di servizi. Non c'è il pericolo che tali banconote vengano segnalate anche nel “Processato” della società di servizi?

Risposta: gli schemi di calcolo riportati nel manuale operativo sono delle semplificazioni della realtà operativa dei vari gestori del contante e sono stati condivisi con gli operatori stessi. Il rischio che ci siano duplicazioni per quanto riguarda il calcolo del “Processato” è un rischio conosciuto e accettato; per ciò che riguarda invece il calcolo del “Ricircolato”, ci si deve strettamente attenere alle istruzioni del manuale, che non comportano duplicazioni.

G.2 Le banche sono responsabili del dato inoltrato per loro conto dalle società di servizi?

Risposta: secondo la normativa ogni gestore del contante risponde degli obblighi segnaletici con riferimento alla propria attività di ricircolo del contante, incluse le responsabilità sulla correttezza dei dati. La banca che esternalizza l'attività di trattamento del contante è comunque chiamata a vigilare sulla regolarità dell'attività svolta per proprio conto dalla società di servizi e quindi anche sulla correttezza dei dati segnalati da quest'ultima alla Banca d'Italia.

G.3 Chi deve segnalare i dati relativi agli esiti da ATM?

Risposta: i dati relativi agli esiti complessivi di banconote da *Cash dispenser* vanno segnalati dalla banca proprietaria degli ATM e/o altri dispositivi automatici di esito a disposizione della clientela (cfr. domanda F.3). Le società di servizi, seppure incaricate della gestione degli ATM, non devono segnalare tale dato, che è di competenza della banca.

SOLO PER I GESTORI DEL CONTANTE CHE NON SONO TENUTI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 8 DEL D.L. N. 350/2001

H. Cessazione attività, fusione, incorporazione e modifiche delle informazioni precedentemente fornite

H.1 Cosa si deve fare in caso di cessazione dell'attività?

Risposta: in caso di cessazione dell'attività, il gestore del contante deve:

- comunicare la data di cessazione dell'attività alla Banca d'Italia, scrivendo alla casella gcm@pec.bancaditalia.it dalla propria casella PEC;
- inviare tramite portale il file ".XML" relativo alla chiusura di tutti i suoi luoghi di contazione (indicando come data di chiusura la data di cessazione);
- inviare i dati statistici relativi alla parte del periodo di riferimento in cui è stato in attività:
 - se la data di cessazione corrisponde a quella di fine periodo di riferimento (30 giugno o 31 dicembre) l'ente segnalante deve inviare sia i dati master sia quelli operativi;
 - se la data di cessazione è antecedente a quella di fine periodo di riferimento, l'ente segnalante deve inviare solo i dati operativi.

Se dopo la cessazione l'ente segnalante o il soggetto da questo già delegato (ad esempio la banca capogruppo o l'istituto centrale di categoria che già segnalavano per conto dell'ente cessato) hanno la possibilità di accedere al Portale CASH-IT, i dati possono essere inviati con le consuete modalità. In caso contrario, i file ".XML" possono essere inviati alla casella gcm@pec.bancaditalia.it dalla propria casella PEC.

H.2 Cosa si deve fare in caso di fusione o incorporazione tra due enti?

Risposta: in caso di fusione o incorporazione tra due enti segnalanti:

- l'ente incorporato/cessante deve comunicare la data di cessazione dell'attività alla Banca d'Italia, scrivendo alla casella gcm@pec.bancaditalia.it dalla propria casella PEC;
- l'ente incorporato/cessante deve inviare tramite portale il file relativo alla chiusura di tutti i suoi luoghi di contazione (indicando come data di chiusura la data di cessazione);
- l'ente incorporante deve ritrasmettere tramite il portale il file ".XML" con i luoghi di contazione incorporati, se ancora luoghi di ricircolo, utilizzando dei nuovi codici GLN (indicando come data di riapertura una data successiva a quella di chiusura).

Per l'invio dei dati statistici relativi all'ultimo periodo di attività dell'ente incorporato/cessante cfr. FAQ precedente.

H.3 Quando deve essere inviato un nuovo modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante (Allegato 4)?

Risposta: un nuovo modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante deve essere inviato per:

- variazione del codice ABI
- variazioni nella denominazione
- variazione del codice GLN dell'istituto
- variazioni del referente aziendale per il ricircolo del contante
- variazioni della e-mail (non PEC) da utilizzare per il flusso di ritorno per le segnalazioni statistiche

I gestori del contante che inviano un nuovo modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante (dalla propria casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo gcm@pec.bancaditalia.it) devono indicare nel testo il motivo della variazione.